

“Promozione e sostegno delle Comunità’ energetiche rinnovabili e degli autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente”

Relazione

La presente proposta di legge nasce dalla positiva esperienza della LR 12/2018 grazie alla quale il Piemonte ha assunto il ruolo di pioniere nel campo delle comunità energetiche seppur in un precario quadro normativo nazionale.

La nuova PdL si pone lo scopo di fare propri gli obiettivi della LR 12/2018 e di implementarne le potenzialità alla luce del mutato quadro normativo nazionale con particolare riferimento all'articolo 42 bis del decreto “Milleproroghe” n. 162/2019 e del D.Lgs n. 199/2021.

Come noto le comunità energetiche ed i gruppi di autoconsumo sono associazioni di persone, enti e PMI che condividono energia rinnovabile pulita, in uno scambio virtuoso e di livello locale. Esse rappresentano, quindi, un modello innovativo per la produzione, la distribuzione e il consumo di energia proveniente da fonti rinnovabili.

I vantaggi legati a questo modello di sviluppo sono molteplici.

Le comunità energetiche e i gruppi di autoconsumo possono, se adeguatamente incentivati, garantire a tutto il territorio piemontese maggiore autosufficienza energetica.

Le ricadute dirette di tipo ambientale sono evidenti e si sommano a quelle indirette principalmente legate all'impulso e al segnale positivo che tali misure darebbero alla popolazione, con uno slancio verso la transizione energetica rispetto alla quale la principale istituzione piemontese giocherebbe un ruolo centrale.

Si consideri inoltre come questi modelli di sviluppo energetico abbiano anche positive ricadute di tipo social. Il modello delle comunità energetiche infatti fa propria anche una spinta di carattere mutualistico tra i propri membri che tende a tutelare maggiormente i soggetti più deboli della comunità, integrandoli e spingendo verso una crescita aggregata o per meglio dire “comune”.

Il risparmio sul costo dell'energia è garantito. Grazie all'autoproduzione e alla condivisione di energia i membri della comunità, anche in virtù dei sostanziosi incentivi previsti dalla normativa nazionale, possono godere di notevoli vantaggi in termini di abbattimento dei costi energetici.

La presente PdL, pertanto, a fronte di un impegno di spesa quantificabile in 1.000.000,00 di euro annuali (con uno stanziamento previsto di 400.000 per il 2022), oltre a produrre un risparmio per gli

utenti, darà un netto impulso allo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili incrementando l'autonomia energetica della nostra regione, fattore prezioso e cruciale in una situazione geopolitica di conflitti armati che coinvolgono alcuni dei fornitori tradizionali di energia da fonti tradizionali (Russia, Ucraina) e che rischiano di mettere a repentaglio l'autosufficienza energetica del nostro Paese.

La PdLR si compone di 10 articoli.

L'**articolo 1** definisce le finalità della legge, ovvero contribuire all'attuazione degli obiettivi europei di sostenibilità ambientale e di produzione e consumo di energia da fonti rinnovabili che sono stati posti per i Paesi membri.

L'**articolo 2** contiene la definizione e gli obiettivi delle comunità energetiche rinnovabili e degli autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente. Gli organismi oggetto del presente articolo realizzano progetti finalizzati prioritariamente alla produzione e all'autoconsumo di energia da fonti rinnovabili, all'aumento dell'efficienza energetica, anche attraverso l'accumulo dell'energia prodotta, e alla costruzione di sistemi sostenibili di produzione energetica e di uso dell'energia, attraverso l'impiego equilibrato delle risorse del territorio di riferimento. Le comunità energetiche possono altresì offrire servizi funzionali al perseguimento degli obiettivi di economia circolare, promuovere la realizzazione di interventi integrati di domotica e offrire servizi di ricarica dei veicoli elettrici, ivi inclusi i cosiddetti community charger, ai propri membri e altri servizi ancillari e di flessibilità.

L'**articolo 3** riguarda le azioni che la Regione Piemonte mette in campo per la promozione e sostegno alle comunità energetiche rinnovabili e all'autoconsumo collettivo di energie rinnovabili.

L'**articolo 4** tratta delle Comunità energetiche rinnovabili e degli autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente e che tuttavia sono dotati anche di una forte valenza sociale e territoriale (ad esempio perché ubicate in zone montane o comunque ad alta marginalità del territorio regionale, o che coinvolgono Enti del Terzo Settore). In sostanza si individuano criteri di premialità l'ubicazione della Comunità energetica o del gruppo di autoconsumatori in zone montane o comunque marginali del territorio regionale, o che coinvolgono, ad esempio, Enti del Terzo Settore.

L'**articolo 5** introduce il Registro regionale delle comunità energetiche rinnovabili presso la Direzione competente. La Proposta sottolinea come la tenuta e la gestione del Registro stesso non comportino oneri aggiuntivi a carico del Bilancio regionale poiché avviene mediante l'impiego delle risorse umane e strumentali della Direzione stessa.

L'**articolo 6** istituisce un Tavolo tecnico permanente con compiti sia di analisi dei risultati ottenuti che di soluzione delle eventuali problematiche insorte relativamente all'attuazione della legge.

L'**articolo 7** riguarda l'assistenza tecnica per l'attuazione delle misure di sostegno e comporta oneri a carico del Bilancio regionale.

L'**articolo 8** introduce la clausola valutativa.

L'**articolo 9** dispone l'abrogazione della legge regionale 3 agosto 2018, fatte salve le disposizioni che regolano il completamento dei procedimenti amministrativi eventualmente ancora in corso e legati a strumenti di incentivazione già previsti, ma non ancora terminati.

Infine l'**articolo 10** costituisce la norma finanziaria.